

produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni culturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare alla parte e all'ispettore provinciale, dall'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenuto di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.

L'ispettore provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi uscire dalla rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tenere un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporto fra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, mettendo in senso favorevole o contrario, in ordine alle spese, delle direttive provinciali comunali, riscontrate anche la congruità della medesima, indica altri tre eventuali modificazioni (riferibili al progetto presentato col successivo, in cui il giudizio provvisorio per l'inizio e la durata delle opere).

La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettore, ad entrambe le parti.

Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senza altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione della medesima. Quinqua il proprietario comuniti di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettore provinciale, dove iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettore stesso.

Il proprietario non da inizio alle opere di cui al primo comma e non le ultime entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettore, la sua decisione di surrogarsi al locatore nell'esecuzione del completamento delle opere.

Art. 17. - (Regime dei miglioramenti delle addizioni e trasformazioni) - Il locatore ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16, può chiedere all'affittuario, entro trenta giorni dalla data di esecuzione, del canone corrispondente, alla nuova classificazione del fondo al sensu dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti e sui effetti risultante al momento della cessione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trascurato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non, intreverrà, accordo in ordine alle misure dell'indennità prevista, dal commissario dell'agricoltura, la cui deliberazione agli effetti risultante al momento della cessione del rapporto, così come prova scritta del credito per l'indennità stessa.

All'affittuario compete la rettifica di quanto non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettore oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 18, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendono necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenerne finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, denunciando comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 15 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese

le aggravazioni fiscali e creditizie previste dallo vigente legge in favore dell'affittuario. Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti dall'affittuario che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo, sono compuntati.

Art. 18. - (Miglioramenti, esequuti dall'ispettore) - Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.

Quando l'esecuzione danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catastro le commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente".

Art. 19. - (Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti) - L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in diritto alle preesistenti norme, previa comunicazione alla autorità giudiziaria su istanza dell'articolo 16, quale opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in siccità.

Art. 20. - (Diritto di rettifica) - Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento "fiscale" entro cinque anni, della indennità di cui all'articolo 16, corrisposta dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dall'eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compare la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto.

Art. 21. - (Nullità dei contratti di subaffitto o della subconcessione. Diritto di surrago) - Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rurici.

La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si trova in possesso della facoltà, il subaffittuario o subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.

Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrate nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per fare arrivare ingiurie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

CAPO IV - NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 22. - (Computo della durata del contratto) - La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, è abrogato.